

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

L'intervento pubblico di garanzia sul credito alle PMI italiane

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

A seguito della emanazione da parte del Ministero dello sviluppo economico delle "Disposizioni operative" in materia di Fondo di garanzia, in attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 giugno 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2014, a decorrere dal **7 novembre 2014** le piccole e medie imprese potranno presentare al Gestore del Fondo di garanzia per le PMI (Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A.) le richieste di garanzia per l'accesso ad credito bancario.

VANTAGGI DELLA GARANZIA PUBBLICA

Lo strumento consiste nella concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese. Con il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, l'Unione europea e lo Stato Italiano affiancano le imprese che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie. La garanzia pubblica, in pratica, sostituisce le costose garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento.

La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con le risorse europee dei Programmi operativi nazionale e interregionale 2007-2013, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore delle PMI. Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e impresa. Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti. Ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.

QUALI IMPRESE GARANTISCE

L'impresa deve essere valutata in grado di rimborsare il finanziamento garantito. Deve essere perciò considerata economicamente e finanziariamente sana sulla base di appositi modelli di valutazione che utilizzano i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi. Le start up sono invece valutate sulla base di piani previsionali.

Possono essere garantite le imprese che rispettano i parametri dimensionali PMI, ovvero:

- numero di dipendenti inferiore a 250;
- fatturato annuo inferiore ai 50 milioni di euro o, in alternativa, il totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono richiedere la garanzia diretta del Fondo, previo accreditamento:

- le banche;
- gli Intermediari finanziari;
- i Gestori.

BENEFICIARI FINALI

I soggetti beneficiari finali ammissibili alla Garanzia Diretta sono le PMI appartenenti a **qualsiasi settore** con l'eccezione dell'industria automobilistica, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell'industria carboniera, della siderurgia e delle attività finanziarie. Nel settore trasporti sono ammissibili solo le imprese che effettuano trasporto merci su strada. Le imprese agricole possono utilizzare soltanto la controgaranzia rivolgendosi ad un confidi che opera nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca.

OPERAZIONI FINANZIARIE AMMISSIBILI

Le Operazioni di sottoscrizione di mini bond da ricomprare nel portafoglio, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo disciplinata dal *Decreto mini bond*, devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere finalizzate al finanziamento dell'attività d'impresa;

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

- b) non avere ad oggetto la sostituzione di linee di credito già erogate al soggetto beneficiario finale;
- c) le date di sottoscrizione e di messa a disposizione delle somme al soggetto beneficiario finale devono essere successive alla data di delibera del Comitato di accoglimento della richiesta di garanzia del Fondo;
- d) avere una durata compresa tra 36 e 120 mesi;
- e) non essere assistite da altre garanzie, reali o assicurative, per la quota coperta dalla garanzia del Fondo;
- f) non devono prevedere l'obbligo di conversione.

La Garanzia Diretta è concessa secondo il regime de minimis per le seguenti tipologie di operazione finanziarie:

- le Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.;
- le Operazioni sul capitale di rischio;
- le Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata;
- le Operazioni a favore delle piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni;
- le Operazioni di durata non inferiore a 36 mesi (con esclusione dei Prestiti partecipativi e dei Finanziamenti a medio - lungo termine);
- le Altre operazioni finanziarie (con esclusione dei Prestiti partecipativi e dei Finanziamenti a medio - lungo termine).

MISURA DELLA GARANZIA

La Garanzia del Fondo può essere concessa fino alla misura massima dell'80% del finanziamento, su tutti i tipi di operazioni sia a breve sia a medio-lungo termine, tanto per liquidità che per investimenti.

Il Fondo garantisce a ciascuna impresa un importo massimo di 2,5 milioni di euro, un plafond che può essere utilizzato attraverso una o più operazioni, fino a concorrenza del tetto stabilito, senza un limite al numero di operazioni effettuabili. Il limite si riferisce all'importo garantito, mentre per il finanziamento nel suo complesso non è previsto un tetto massimo.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Le richieste di garanzia sono presentate dai soggetti richiedenti e valutate dal Gestore del Fondo sulla base di quanto stabilito dalle Disposizioni operative del Fondo.

L'impresa, dunque il beneficiario finale, non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo, bensì deve rivolgersi a una banca per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la stessa banca ad occuparsi della domanda.

In alternativa, l'impresa si può rivolgere a un Confidi che garantisce l'operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo. Tutte le banche sono abilitate a presentare le domande mentre occorre rivolgersi ad un confidi accreditato.

Svolte le attività di valutazione previste dalle vigenti Disposizioni operative del Fondo, il Gestore, entro 1 mese dall'arrivo della richiesta o dal suo completamento, comunica al soggetto richiedente, in forma scritta (fax, posta - raccomandata A/R - o posta elettronica certificata) e ai soggetti beneficiari finali (attraverso posta elettronica certificata) il numero di posizione assegnato, l'ammissione ovvero la non ammissione all'inclusione dell'Operazione di sottoscrizione di mini bond nel portafoglio, con le motivazioni che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, l'intensità di aiuto ed i riferimenti del responsabile dell'unità organizzativa competente.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it